

# **NUOVE FRONTIERE DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA**

**L'impatto della nuova  
Direttiva Europea in Italia**

**a cura di  
Elisabetta D'Apolito**

**contributi di  
S. Dell'Atti, P. di Biase,  
C. Di Tommaso, G. Onorato,  
V. Pacelli, S. Sylos Labini**

**FrancoAngeli**

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

# **NUOVE FRONTIERE DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA**

**L'impatto della nuova  
Direttiva Europea in Italia**

**a cura di  
Elisabetta D'Apolito**

**contributi di  
S. Dell'Atti, P. di Biase,  
C. Di Tommaso, G. Onorato,  
V. Pacelli, S. Sylos Labini**

**FrancoAngeli**

La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo - anno 2019.

Copyright © 2023 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# INDICE

<b>Introduzione</b> , di <i>Elisabetta D'Apolito</i>	pag.	7
<b>1. La direttiva IDD: uno sguardo al passato e uno al futuro</b> , di <i>Stefano Dell'Atti e Stefania Sylos Labini</i>	»	9
1.1. Principali novità introdotte e ambito di applicazione	»	9
1.2. I nuovi obblighi di trasparenza	»	12
1.3. I requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti	»	14
1.4. Prime indicazioni di impatto	»	16
1.5. Verso la sostenibilità nella distribuzione assicurativa	»	18
1.6. Il recepimento a livello nazionale	»	19
<b>2. Le implicazioni della direttiva IDD sulle dinamiche competitive del settore assicurativo</b> , di <i>Vincenzo Pacelli, Caterina Di Tommaso e Grazia Onorato</i>	»	28
2.1. Introduzione	»	28
2.2. Breve analisi del mercato assicurativo europeo	»	33
2.3. Descrizione della metodologia	»	38
2.4. L'impatto della direttiva IDD sul mercato assicurativo europeo	»	40
2.4.1. Ulteriori analisi	»	44
2.5. Conclusioni	»	46
<b>3. Gli effetti della normativa IDD sull'operatività degli attori coinvolti nella distribuzione di prodotti assicurativi</b> , di <i>Pasquale di Biase ed Elisabetta D'Apolito</i>	»	50
3.1. Introduzione	»	50
3.2. Mappatura dei soggetti interessati dalle novità introdotte dalla direttiva IDD	»	53

3.3. Analisi delle implicazioni della nuova normativa sugli adempimenti a carico dei distributori di prodotti assicurativi	»	60
3.4. Le politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione assicurativa	»	66
3.5. Gli effetti della IDD sull'operatività delle compagnie di assicurazione: un'analisi empirica su un campione di imprese italiane	»	72

# INTRODUZIONE

di *Elisabetta D'Apolito*

La direttiva UE 97/2016 sulla distribuzione assicurativa (*Insurance Distribution Directive* – IDD), rappresenta una tappa significativa nell'ambito della regolamentazione della vendita dei prodotti assicurativi. La IDD è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018) ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2018.

In particolare, sino ad oggi, la regolamentazione del comparto *insurance* ha riguardato esclusivamente l'attività di intermediazione assicurativa, trascurando alcuni attori fondamentali della catena distributiva dei prodotti assicurativi. In tal senso, la direttiva europea IDD rappresenta una novità di rilievo in quanto estende l'ambito di applicazione delle norme a soggetti ulteriori rispetto alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi, contemplando anche gli altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio.

L'obiettivo principale della Direttiva IDD consiste nel garantire ai consumatori uno stesso livello di tutela indipendentemente dal canale di distribuzione al quale ricorrono. I prodotti assicurativi possono essere infatti distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi, che allo stato attuale non sono assoggettate alla medesima regolamentazione. L'introduzione di norme comparabili risponde quindi alla finalità di creare condizioni di parità tra i distributori, consentendo in tal modo ai consumatori di beneficiare di un eguale livello di tutela.

Il presente volume persegue principalmente tre obiettivi: a) l'accrescimento del grado di conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in tema di distribuzione di prodotti assicurativi al fine di formulare indicazioni di policy utili al completamento del processo di recepimento delle norme; b) la verifica delle implicazioni della direttiva IDD sulle dinamiche competitive

all'interno del settore assicurativo e tra i diversi settori dell'intermediazione finanziaria; c) la chiara individuazione degli effetti che tale normativa produce in capo ai soggetti coinvolti nell'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi.

A tal fine, si procede dapprima esaminando la regolamentazione e le dinamiche competitive nel comparto assicurativo e tra settori dell'intermediazione finanziaria e successivamente mettendo a confronto le principali implicazioni con riferimento a ciascuna tipologia di operatore coinvolto nella catena distributiva assicurativa.

Il presente lavoro ambisce ad ampliare le conoscenze nell'ambito della distribuzione assicurativa in termini macro, ossia di impatto della nuova disciplina sulle dinamiche competitive all'interno del settore e di posizionamento rispetto ad altri settori dell'intermediazione finanziaria. In secondo luogo, si intende fornire una originale chiave di lettura sul tema contribuendo alla migliore comprensione e interpretazione delle nuove regole introdotte nel comparto assicurativo. In terzo luogo, i risultati della ricerca possono rappresentare uno strumento di supporto per gli operatori del settore che possa guidarli nella corretta applicazione delle norme.

Il volume è articolato in tre parti, corrispondenti agli obiettivi precedentemente descritti: la prima parte – costituita dal primo capitolo – sull'analisi normativa con un focus specifico sulle prime indicazioni di impatto; la seconda parte – costituita dal secondo capitolo – sulle implicazioni della direttiva IDD sulle dinamiche competitive delle società di assicurazione europee e sulla stabilità del mercato; la terza parte – costituita dal terzo capitolo – sugli effetti della direttiva IDD sull'operatività degli attori coinvolti nella distribuzione di prodotti assicurativi.

Nel dare alle stampe questo volume desidero ringraziare il Prof. Stefano Dell'Atti per i suggerimenti forniti nell'impostazione del lavoro e per l'onore riservatomi nel curare il volume. Ai brillanti Autori un sincero plauso per la presentazione dei risultati della ricerca.

Infine un doveroso ringraziamento alle assicurazioni che, attraverso le interviste, hanno dimostrato attenzione e sensibilità alla realtà accademica.

# 1. LA DIRETTIVA IDD: UNO SGUARDO AL PASSATO E UNO AL FUTURO

di *Stefano Dell'Atti e Stefania Sylos Labini*

## 1.1. Principali novità introdotte e ambito di applicazione

Una tappa importante nel percorso di armonizzazione e coordinamento delle disposizioni nazionali dei Paesi UE in materia di accesso alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di arginare la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi, è rappresentata dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 (IDD – *Insurance Distribution Directive*), entrata in vigore il 1° ottobre 2018 e recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68<sup>1</sup>, che ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005). La nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 n. 97 sulla distribuzione assicurativa opera una rifusione della Direttiva 2002/93/CE (IMD – *Insurance Mediation Directive*) sulla mediazione assicurativa, ampliando il novero dei soggetti ai quali il corpo normativo si applica, ossia a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla vendita di prodotti assicurativi dei rami vita e danni e prevedendo una disciplina sui requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti, la c.d. *Product Oversight and Governance* (POG).

Nel prisma dell'ordinamento europeo, il legislatore, ad integrazione delle direttive che disciplinano l'attività delle imprese di assicurazione, ha previsto la predisposizione di un apparato normativo, di armonizzazione minima, anche per il settore inerente l'intermediazione assicurativa, attraverso l'adozione della Direttiva 77/92/CEE, integrata successivamente dalle disposizioni di cui alla Raccomandazione 92/48/CEE, nell'ottica di realizzazione di un mercato unico dei servizi assicurativi. La direttiva in og-

<sup>1</sup>“Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 138 del 16 giugno 2018.

getto risulta caratterizzata da una disciplina che verte esclusivamente sui soggetti, tralasciando gli aspetti oggettivi tipici dell'attività di intermediazione, risultato della scelta operata dal legislatore di adottare un approccio di tipo soggettivo, fondato sulla centralità dello status personale dell'intermediario assicurativo, escludendo dal campo di applicazione tutti coloro che non si occupano professionalmente dell'attività di intermediazione ma prestano servizi assicurativi a fianco di una diversa attività professionale. L'insufficienza della normativa comunitaria sull'intermediazione assicurativa (Direttiva 77/92/CE) e dei successivi interventi interpretativi (raccomandazione della Commissione 92/48/CEE) fa da sfondo all'emanazione della Direttiva 2002/92/CE (IMD – *Insurance Mediation Directive*), in cui il legislatore europeo, mutando orientamento, amplia l'ambito di applicazione della disciplina sull'intermediazione assicurativa, rivolta non più esclusivamente al soggetto, ma anche all'attività di intermediazione, passando, quindi, da un approccio di tipo soggettivo ad un approccio di tipo oggettivo. Ciò attraverso l'introduzione di una serie di nuovi adempimenti in materia di: trasparenza, requisiti di professionalità, obblighi di informativa precontrattuale, registrazione in capo all'intermediario. Il tutto in un'ottica di rafforzamento della tutela e parità di trattamento in favore del consumatore.

A partire dal 2010, le Istituzioni europee hanno avviato il progetto di riforma della IMD, culminato dopo un lungo iter legislativo, nell'adozione, in data 20 gennaio 2016, della versione definitiva della Direttiva (UE) 2016/97 la quale, a completamento dell'odierno regime *Solvency II*, si applica a tutti quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, i quali concorrono, al fianco degli intermediari assicurativi, c.d. professionali, alla vendita di prodotti assicurativi all'interno del mercato assicurativo europeo. Ciò significa considerare, in aggiunta agli intermediari tradizionali, tra i quali vanno annoverati anche le banche, altri soggetti che distribuiscono il prodotto, quali, le stesse imprese di assicurazione, i compratori, le agenzie di viaggio e gli autonoleggi, con la previsione di un diverso perimetro dell'attività di intermediazione, fondato su un approccio di tipo oggettivo (c.d. *base activity approach*), valevole per tutti coloro che, a prescindere dal proprio status soggettivo, concorrono alla vendita di prodotti assicurativi. In tale alveo rientrano anche quelle forme di vendita c.d. alternative, in particolare quelle attinenti all'utilizzo di "siti comparativi", nei confronti dei quali le Istituzioni dell'Unione Europea hanno mostrato particolare interesse. L'EIOPA, con la pubblicazione nel 2014 del documento intitolato "*Report on Good Practices on Comparison*

*Websites*<sup>2</sup>, ha promosso l'adozione da parte dei soggetti gestori di siti comparativi di condotte che potessero garantire la correttezza della comparazione e la trasparenza delle informazioni rese al pubblico. Alla luce della crescente rilevanza del fenomeno, anche l'IVASS ha condotto uno studio di settore, confluito nel documento "Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano"<sup>3</sup>, dal quale sono emersi elementi di criticità relativi a diversi ambiti: i criteri di comparazione adottati dai compratori; la quota di mercato, ossia quel rapporto avente ad oggetto il numero delle imprese comparate ed il totale delle imprese sulle quali si basa la valutazione; la scarsa trasparenza delle informazioni prestate dai siti comparativi agli utenti-consumatori, traducibili nella sussistenza di possibili conflitti di interesse da parte dei compratori, per il fatto che gli stessi, in virtù dell'esistenza di accordi di natura commerciale con le imprese comparate, potrebbero limitarsi alla comparazione dei prezzi dei prodotti riconducibili alle sole imprese *partner*, senza fare alcun riferimento agli altri *competitors*<sup>4</sup>. Un ulteriore aspetto che testimonia la mancata trasparenza del meccanismo, riguarda la tendenza da parte dei compratori all'abbinamento automatico di coperture accessorie alla polizza r.c.a., prassi che risulta lesiva degli interessi dell'utente.

Alla luce di tale *background* teorico, la Direttiva europea n. 2016/97, che fa parte di un pacchetto legislativo più ampio finalizzato a ricostruire la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari e che comprende anche il regolamento PRIIPS e la MIFID II, introduce sistemi più efficienti e semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, con l'obiettivo di: a) garantire ai consumatori lo stesso livello di tutela, indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo; b) consolidare nell'ordinamento europeo principi e regole già presenti nella regolamentazione italiana; c) garantire una coerenza tra il prodotto e l'evoluzione delle esigenze del cliente. Le novità che compongono il quadro di riferimento che presiede all'attuazione della IDD rispetto alla IMD si sono manifestate riguardo svariati ambiti dell'attività di intermediazione; si pensi, a titolo di esempio, alle nuove regole in materia di: informazione precontrattuale e "prodotti di investimento assicurativo", nonché all'estensione del-

<sup>2</sup> EIOPA (2014), "Report on Good Practices on Comparison Websites", EIOPA – CCPFI – 13/100, 30 January 2014.

<sup>3</sup> IVASS (2014), "Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano", novembre 2014.

<sup>4</sup> Corrias P. (2017), "La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela dell'assicurando", *Assicurazioni – Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private*, 1/2017, pag. 88.

l'ambito di applicazione soggettivo (con particolare riferimento ai c.d. "compratori").

Il significato dell'ambito di applicazione delle nuove regole trova un'efficace sintesi nel passaggio dal concetto di intermediazione a quello di distribuzione, con un notevole ampliamento dell'attività considerata dal legislatore, non più limitata alla sola intermediazione in senso stretto, ossia alla promozione ed illustrazione del contratto, posta in essere da un soggetto diverso dall'assicuratore e propedeutica alla stipulazione del contratto stesso, ma estesa a qualsiasi attività che, in qualche modo, diffonda i prodotti assicurativi e favorisca la loro acquisizione. Questo ampliamento determina due conseguenze significative. In primis, la disciplina in oggetto troverà applicazione anche nei confronti delle imprese di assicurazione che distribuiscono direttamente i loro prodotti, in quanto queste, nel momento in cui diffondono e promuovono la vendita dei propri prodotti, ponendo quindi in essere una vera e propria attività distributiva, diventano distributori a tutti gli effetti con la conseguente necessità di essere sottoposte alle regole previste per tale fase. In secondo luogo, va osservato che, sulla base dell'estensione introdotta dal nuovo corpo normativo, sarà ricompresa nell'ambito dell'attività distributiva anche quella dei c.d. compratori (o aggregatori), ovvero di quei soggetti che operano tramite piattaforme web e consentono ai potenziali assicurati di ottenere in tempi rapidi dei preventivi, relativi ad un determinato prodotto assicurativo<sup>5</sup>.

## **1.2. I nuovi obblighi di trasparenza**

Tra le numerose e rilevanti novità che la direttiva IDD ha introdotto, attraverso l'espressione di una nuova regolamentazione del complesso fenomeno della distribuzione assicurativa, figura quella riguardante la previsione di nuovi obblighi di informativa precontrattuale, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di trasparenza in materia di "compensi", con una equiparazione dei prodotti del ramo danni a quelli del ramo vita. A tal riguardo, l'art. 19 della IDD prevede che l'intermediario fornisca al cliente, sempre nella fase antecedente alla stipula di un contratto di assicurazione, una serie di informazioni concernenti la sussistenza o meno di potenziali conflitti di interesse, ma soprattutto dettagliate indicazioni

<sup>5</sup> Corrias P. (2017), "La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela dell'assicurando", *Assicurazioni – Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private*, 1/2017.

circa la natura del compenso, in relazione al contratto di assicurazione, precisando se opera: sulla base di un onorario corrisposto direttamente dal cliente; sulla base di una commissione di qualsiasi natura; sulla base di altri tipi di compensi; sulla base di una combinazione dei precedenti. Tali informazioni devono essere accompagnate dalla stesura di due nuovi documenti, alla cui osservanza è tenuto l'intermediario: una "raccomandazione personalizzata", la quale è volta ad individuare in maniera specifica le ragioni per cui un certo prodotto, nel confronto con altri, sia più adatto a soddisfare le esigenze del cliente, e un "documento informativo standardizzato", valido per i prodotti non vita, che contiene informazioni di base simili a quelle attualmente contenute all'interno della nota integrativa.

Al Capo VI, il testo della Direttiva (UE) 2016/97 indica dei requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, c.d. IBIP (*Insurance Based Investment Products*), ovvero "*prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato*", da parte di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi (art. 26 della IDD). I requisiti supplementari in relazione agli IBIP sono suddivisi in diversi ambiti che riguardano rispettivamente:

- i conflitti di interesse: la direttiva prevede la predisposizione di efficaci misure di identificazione e gestione dei conflitti di interesse, attraverso la richiesta di dotazione alle imprese, nonché agli intermediari assicurativi, di disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che potenziali conflitti di interesse possano ledere gli interessi dei propri clienti (art. 27 della IDD);
- le informazioni al cliente: in corrispondenza della fase precontrattuale, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi devono fornire ai propri clienti informazioni appropriate, nonché notizie in relazione a costi ed oneri connessi, contenenti almeno: una valutazione periodica dell'idoneità dei prodotti in caso di distribuzione associata all'attività di consulenza; indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti o alle strategie di investimento proposte; costi ed oneri relativi, anche all'attività di consulenza, ove pertinente, nonché informazioni sulle modalità di pagamento (art. 29 della IDD);
- la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti: le imprese e intermediari di assicurazione sono obbligati ad ottenere dai clienti informazioni circa la loro conoscenza ed espe-

rienza nell'ambito di un determinato investimento o prodotto, oltre a quelle relative alla situazione finanziaria e agli obblighi di investimento del cliente, nonché la loro tolleranza e predisposizione al rischio (art. 30 della IDD).

### 1.3. I requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti

La novità di maggior rilievo, introdotta dalla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa all'art. 25, che riprende quasi integralmente le previsioni dell'art. 16 della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MIFID II), consiste nella disciplina sui requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti per le imprese di assicurazione e i distributori assicurativi, la c.d. *Product Oversight and Governance* (POG)<sup>6</sup>. La nuova disciplina incentiva il passaggio da una strategia “*product oriented*”, fondata sul ciclo di vita del prodotto, ad una strategia “*customer centric*”, fondata sul ciclo di vita del cliente. Tale strumento di vigilanza, di origine anglosassone, che regola i processi organizzativi e decisionali dei soggetti coinvolti nel *sale process* dei prodotti, è stato inizialmente introdotto nell'ordinamento europeo dal *Joint Committee on Consumer Protection*, che nel 2013 ha approvato una *Joint Position* in materia<sup>7</sup>, stabilendo che le tre Autorità europee (EBA, ESMA, EIOPA) definissero una normativa sul tema, applicabile ai tre settori regolamentari secondo i principi comuni, ma tenendo conto delle peculiarità settoriali, attraverso l'adozione di apposite linee guida. La disciplina del POG si colloca nel solco tracciato da *Solvency II*, rappresentando un elemento aggiuntivo rispetto ai presidi di *governance* delle imprese di assicurazione previsti dal *framework* normativo, in aderenza al principio di proporzionalità applicato al processo di approvazione dei prodotti. In particolare, le misure in materia di governo e controllo di prodotto (POG) devono essere strettamente connesse con i requisiti previsti dal sistema di *governance* delineato da *Solvency II*<sup>8</sup> e proporzionate al livello di complessità ed ai rischi connessi ai prodotti, alla natura ed al grado di complessità dell'attività principale dell'impresa, includendo altresì i processi di

<sup>6</sup> Con il termine “Product oversight and governance” (POG) si indica il complesso di obblighi di vigilanza che regolano il processo di ideazione e realizzazione dei prodotti assicurativi (vita e danni) destinati alla collocazione nel mercato in ottica di tutela del consumatore.

<sup>7</sup> Joint Committee of the European Supervisory Authorities (2013), “Joint Position of the European Supervisory Authorities on Manufacturers’ Product Oversight & Governance Processes”, JC-2013-77.

<sup>8</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

*design*, strutturazione, monitoraggio e di revisione del prodotto, al fine di prevenire e mitigare eventuali pregiudizi per la clientela, contrastando adeguatamente il rischio di conflitto di interesse e assicurando che le richieste dei clienti e le loro esigenze siano opportunamente considerate.

Dal punto di vista dei *requirements*, la disciplina della *product governance* introduce l'obbligo di individuare un processo di approvazione dei prodotti commercializzati, proporzionato e appropriato alla natura del prodotto stesso, capace di assicurare la corrispondenza con i bisogni assicurativi di un determinato cliente target<sup>9</sup>. Nel dettaglio, il processo di approvazione, soggetto a periodico riesame, comprende diverse fasi: a) specificare il cliente target per il prodotto; b) garantire che tutti i rischi connessi siano presi in considerazione; c) individuare una strategia distributiva coerente con il mercato target, con l'obiettivo ultimo di valutare la permanente coerenza del prodotto con le esigenze del mercato di riferimento individuato e l'adeguatezza della strategia distributiva.

A livello europeo, le disposizioni sulla POG, contenute nella IDD, risultano poi integrate dalle norme contenute nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito "Regolamento Delegato POG") che disciplina, nello specifico:

- il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, con particolare riferimento all'individuazione del mercato di riferimento, al test del prodotto, all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto e al correlato rapporto con i canali di distribuzione;
- i meccanismi di distribuzione del prodotto e l'informativa che il distributore è chiamato a rendere al soggetto che realizza prodotti assicurativi in relazione all'attività di distribuzione svolta.

Il Regolamento richiede alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi, l'implementazione di un "processo circolare" che abbraccia le fasi sia "statica" del disegno del prodotto per un determinato *target market*, sia "dinamica" concernente la distribuzione del prodotto medesimo, e disciplinando gli obblighi informativi del distributore. La "circolarità" del processo introdotto dalla POG consiste nel dovere del produttore di recepire le indicazioni sulla perdurante capacità del prodotto – per le sue caratteristiche e il modo in cui è distribuito – a soddisfare i bisogni del *target market* per cui è realizzato e al quale deve essere distribuito, tratte dal monitoraggio della distribuzione che grava sui produttori, unitamente alla

<sup>9</sup> Marzucchi S. (2017), *La nuova disciplina della "Product oversight and governance" nel settore assicurativo*.

realizzazione di prodotti idonei a soddisfare i bisogni del *target market* per il quale sono disegnati e alla selezione dei canali distributivi in grado di comprendere le caratteristiche di ciascun prodotto e del relativo target.

Inoltre, al fine di prevenire la commercializzazione di prodotti non rispondenti alle esigenze degli assicurati, l’Autorità di vigilanza deve anticipare le sue valutazioni alla fase di disegno del prodotto, adottando un approccio di natura prognostica (*forward looking*) analogo a quello preteso dalla Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 (*Solvency II*)<sup>10</sup>.

L’approvazione del Regolamento delegato (UE) 2017/2358 segue il rilascio, da parte di EIOPA, di un parere tecnico (*Technical advice*)<sup>11</sup>, in cui vengono fornite delle proposte che permettono di fare maggiore chiarezza su alcuni aspetti applicativi riguardanti le attività che produttori e distributori devono svolgere nell’ambito della POG, lo scambio di informazioni tra i medesimi e l’individuazione del *target market*, per evitare o ridurre i potenziali conflitti di interesse, tenuto conto dei diversi tipi di canali distributivi e delle differenze tra le dimensioni dell’impresa di assicurazione o attività di intermediazione assicurativa. Nell’ottobre del 2020, l’EIOPA ha pubblicato un *paper*<sup>12</sup>, quale utile strumento interpretativo per guidare i produttori e i distributori nel processo di riforma del sistema regolamentare europeo in ambito assicurativo, attribuendo efficaci strumenti di controllo ed innalzando il livello di responsabilità del *management*, per garantire che gli interessi dei clienti assumano la massima importanza durante la progettazione e durante il ciclo di vita del prodotto, inclusa la distribuzione<sup>13</sup>.

#### 1.4. Prime indicazioni di impatto

A tale *paper* si è aggiunta la pubblicazione da parte di EIOPA, in data 6 gennaio 2022, della sua prima relazione<sup>14</sup> sull’applicazione della Direttiva

<sup>10</sup> Marano P. (2021), “Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo”, *Rivista di Diritto Bancario – dottrina e giurisprudenza commentata*.

<sup>11</sup> EIOPA (2017), “Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive”, EIOPA-17/048, 1 February 2017.

<sup>12</sup> EIOPA (2020) “EIOPA’s approach to the supervision of product oversight and governance”.

<sup>13</sup> Ania (2020), “Effective supervision of product oversight and governance crucial for driving good outcomes for consumers” – EIOPA’s approach to the supervision of product oversight and governance, Newsletter novembre 2020 – N° 205.

<sup>14</sup> EIOPA (2022), “Report on the application of the Insurance Distribution Directive (IDD)”, EIOPA-BoS-21/581, 06 January 2022, [https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-report-application-ofinsurance-distribution-directive\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-report-application-ofinsurance-distribution-directive_en).

sulla distribuzione assicurativa (IDD), che offre un'analisi preliminare dell'impatto del corpo normativo su consumatori, intermediari e autorità nazionali di vigilanza. Dall'analisi condotta emerge come il mercato dell'intermediazione nell'Unione risulti ancora fortemente frammentato, con differenze nazionali, per esempio, in merito a requisiti di registrazione e sistemi di *reporting*, sebbene la IDD abbia cercato di armonizzare le modalità e i requisiti per la distribuzione dei prodotti assicurativi, unitamente ad una serie di criticità afferenti a diversi aspetti:

- in alcuni Stati membri l'analisi delle esigenze dei clienti risulta essere ancora superficiale o addirittura inesistente;
- la vendita abbinata di prodotti *unit-linked* e polizze di assicurazione del credito è spesso accompagnata da pratiche commerciali aggressive, che impediscono al cliente di comprendere compiutamente le caratteristiche ed i costi associati ai prodotti acquistati;
- incertezza su cosa debba intendersi per contratto di assicurazione stipulato "indirettamente", nell'ambito della definizione di "distribuzione assicurativa" contenuta nell'art. 2 della IDD<sup>15</sup>, soprattutto quando la conclusione del contratto avviene attraverso i siti di comparazione di prezzi: "*quando è attività di distribuzione e quando invece è attività di mera informazione accompagnata dal reindirizzamento sul sito del distributore?*"<sup>16</sup>;
- eccessivo costo di intermediazione di taluni prodotti assicurativi, soprattutto se rapportato all'ammontare ed alla frequenza degli indennizzi liquidati, da un lato, ed ai premi pagati, dall'altro lato;
- necessità di un controllo costante e puntuale da parte delle imprese assicurative nei confronti degli intermediari "assicuratori virtuali" (tipicamente "*Underwriting Agency*" o "*Managing General Agent*") ai quali esternalizzano porzioni importanti della loro attività: dalla gestione dei sinistri alla sottoscrizione dei rischi, dalla definizione del mercato di riferimento alla tariffazione, sino allo sviluppo dei prodotti.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art.2, co. 1, n. 1 della IDD la "distribuzione assicurativa" include: "le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi".

<sup>16</sup> Marino D. M. (2022), "Prima relazione di EIOPA sull'applicazione della direttiva IDD".

## 1.5. Verso la sostenibilità nella distribuzione assicurativa

Al fine di contribuire ad attenuare le divergenze tra gli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni derivanti dalla IDD mediante la promozione di prassi comuni di vigilanza, l'Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ha pubblicato, il 13 aprile 2022, anche un *Consultation Paper*, su draft di linee guida per il mercato assicurativo in materia di integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza del cliente<sup>17</sup> (*Consultation paper draft guidelines on the integration of the customer's sustainability preferences in the suitability assessment under the insurance distribution directive*), con il quale intende chiarire l'applicazione delle preferenze di sostenibilità del cliente, nell'ambito della valutazione di idoneità, di cui all'art. 30 "Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti" della Direttiva (UE) 2016/97 e all'art. 9 "Informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell'idoneità" del Regolamento delegato (UE) 2017/2359, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1257, fornendo indicazioni su: a) informativa ai clienti in materia di finalità e portata della valutazione di idoneità in relazione alla sostenibilità (e.g., modalità di spiegazione ai clienti del concetto di "preferenze di sostenibilità"); b) le modalità di raccolta dai clienti di informazioni sulle loro (eventuali) preferenze di sostenibilità; c) le modalità di abbinamento delle preferenze dei clienti ai prodotti; d) tempistiche di valutazione iniziale/integrazione delle preferenze di sostenibilità; e) le competenze in materia di finanza sostenibile richieste al personale delle imprese assicurative e degli intermediari assicurativi per la fornitura di consulenza sui prodotti di investimento assicurativo.

In aggiunta al Regolamento Delegato (UE) 2017/2358, la Commissione Europea ha dato esecuzione alla Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) anche attraverso il Regolamento delegato (UE) 2017/2359<sup>18</sup>, in tema di obblighi di formazione, e attraverso le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP – *Insurance Based Investment Products*). I suddetti regolamenti sono stati oggetto

<sup>17</sup> EIOPA (2022), "Consultation Paper – Draft Guidelines on the integration of the customer's sustainability preferences in the suitability assessment under the insurance distribution directive", BoS – 22 – 246, EIOPA REGULAR USE, 12 April 2022.

<sup>18</sup> Commissione Europea (2017), "Regolamento delegato (UE) del 21.09.2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi".

di modifica da parte del Regolamento (UE) 2021/2157<sup>19</sup>, ad integrazione della IDD, per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi, al fine di garantire che gli investitori possano investire e risparmiare in modo sostenibile e facilitare la loro partecipazione alla transizione verso un'economia più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Mentre con riferimento al Regolamento UE 2017/2358, le modifiche introducono le preferenze sui temi della sostenibilità da parte del cliente o del potenziale cliente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, quindi, dalla creazione al testing, fino alla distribuzione del prodotto, per il Regolamento UE 2017/2359, invece, la proposta di modifica introdotta dal Regolamento 2021/2157 inserisce le preferenze sui temi della sostenibilità come ulteriore elemento da tenere in considerazione sia nella gestione dei conflitti di interesse (in particolare in fase di raccolta delle informazioni dal cliente), sia nella valutazione dell'idoneità del cliente ai servizi da offrire.

## **1.6. Il recepimento a livello nazionale**

Nell'ordinamento italiano, la Direttiva IDD EU 2016/97 è stata recepita il 15 maggio del 2018, con l'approvazione del decreto legislativo n° 68, il quale ha introdotto modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005, d'ora in poi CAP), con nuovi obblighi per imprese, intermediari, ridisegnando in parte le funzioni dell'Autorità di vigilanza del mercato assicurativo, nonché intervenendo sul Testo unico dell'intermediazione finanziaria, con riguardo ai prodotti di investimento assicurativi. Il decreto, intervenuto in modifica del CAP, introduce il concetto di distribuzione assicurativa, il concetto di "governo del prodotto", una revisione delle regole di condotta, in specie nella fase precontrattuale, anche con riguardo al pagamento dei premi, una semplificazione e standardizzazione delle informazioni ai clienti, una rinnovata dimensione del coordinamento tra autorità di controllo nazionali e internazionali (in caso di distribuzione in regime di

<sup>19</sup> Commissione Europea (2021), "Regolamento delegato (UE) del 21.4.2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione", C(2021) 2628 final.